



TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il G.E., dott.ssa Francesca Sicilia,
esaminati gli atti e i documenti della procedura; a
scioglimento della riserva del 13.02.2024,
letta l'opposizione proposta in data 9.10.2023 dal debitore esecutato [REDACTED]
[REDACTED] con la quale chiedeva *“in via preliminare, sospendere la presente esecuzione;
nel merito, in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione dei titoli esecutivi su
cui si fonda l'esecuzione, per effetto dell'accordo novativo del 26.11.2021; in
subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca della sospensione e la
prosecuzione dell'espropriazione per inadempimento del creditore all'accordo del
26.11.2021; dichiarare l'illegittimità/inefficacia degli interventi successivi
all'accordo novativo del 26.11.2021, per le ragioni di cui alla parte motiva del ricorso;
dichiarare che i creditori precedente e intervenuti non hanno diritto di procedere ad
esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa; ad ogni modo, dichiarare
l'improcedibilità del processo e la sua estinzione, ordinando la cancellazione della
trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari”*; letta la comparsa
di costituzione e risposta depositata in data 4.01.2024 dall'avv. [REDACTED],
per sé stesso, quale parte opposta con la quale insisteva *“perché la presente
procedura immobiliare, già ferma da oltre quattro anni, riprenda il suo regolare
svolgimento con la pronta fissazione di nuova vendita, onde evitare il prodursi di
ulteriori lesioni in danno dei creditori tutti a causa della condotta artatamente
dilatatoria dell'esecutato e concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione”*;
deve ritenersi che il ricorso ex art. 615 c.p.c. va rigettato atteso che l'istanza di
sospensione ex art. 624 c.p.c., della procedura esecutiva immobiliare formulata in
ricorso, non è meritevole di accoglimento atteso che non si ritengono sussistenti i
“gravi motivi” di cui all'art. 624, co. 1 c.p.c. per le ragioni di seguito indicate.

Occorre rammentare che il giudice dell'esecuzione ha il potere di sospendere, su istanza di parte, il processo esecutivo al ricorrere del presupposto dei "gravi motivi" (art. 624 c.p.c.). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'accertamento della sussistenza dei "gravi motivi", richiesto dalla norma in parola ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva - di matrice intrinsecamente cautelare - si traduce nel riscontro dei requisiti del *fumus boni iuris*, da intendersi quale verosimile fondatezza dell'opposizione spiegata dal debitore, sebbene delibata sulla base di una valutazione a cognizione sommaria, e del *periculum in mora*, da intendersi quale danno grave ed irreparabile derivante dalla esecuzione del titolo che, di per sé, è destinata ad invadere la sfera patrimoniale dell'esecutato. Più nel dettaglio, si osserva che il diritto del creditore a soddisfare (in sede esecutiva) coattivamente il proprio credito, in caso di inadempimento del debitore, gode di una tutela assoluta e la sua realizzazione può essere sospesa solo sulla base di elementi o questioni di diritto che fanno ritenere verosimile il venir meno della pretesa azionata, essendo preclusa al giudice dell'esecuzione una valutazione di bilanciamento degli interessi che prescindano dal *fumus* dei vizi rilevati (ex multis, Tribunale Bologna, 07/04/2006).

Passando al merito, si osserva che l'avv. ██████████, deceduto il 28.11.2015, proponeva ed otteneva dal Tribunale di Salerno n. 2 decreti ingiuntivi (n. 976/14 e n. 977/14) nei confronti del sig. ██████████, per un importo complessivo pari a € 118.013,93. In seguito alle esperite opposizioni, detto credito veniva ridotto nella complessiva somma di € 86.379,50. Precisamente, con l'ordinanza n. 8928/2018 il Tribunale di Salerno riduceva l'importo del D.I. n. 976/14 da € 91.866,23 ad € 56.456,00. L'avv. ██████████, proponeva ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza n. 8928/2018 (RG n. 12718/2018 Cassazione Civile) al fine di ottenere il riconoscimento dell'importo defalcato di € 40.000,00. Nelle more, in forza del D.I. n. 976/14, così come riformato con ordinanza n. 8928/2018, e del D.I. n. 977/14 veniva promossa dalla Tripoli, erede dell'avv. ██████████, la procedura esecutiva in parola RGE n. 418/2017 in danno del dott. ██████████. Nel dicembre 2020 il credito della Tripoli veniva ceduto al figlio ██████████ (rinunciataro dell'eredità del compianto padre avv. ██████████) il quale si costituiva in luogo della madre nella prosecuzione della procedura esecutiva RGE 418/17. In pendenza di procedura venivano proposte diverse azioni opposte e ulteriori pignoramenti tra le parti.



All'esito di trattative di definizione bonaria, culminate con l'istanza rivolta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in data 26.11.2021 le parti addivenivano ad un accordo transattivo complessivo di tutte le partite debitorie e di tutti i giudizi in essere. L'accordo, considerato da parte opponente di natura novativa, tuttavia, non veniva rispettato.

Sulla scorta di tali premesse parte opponente chiedeva, dunque, sospendere la presente esecuzione, accertare e dichiarare l'estinzione dei titoli esecutivi su cui si fonda l'esecuzione, per effetto dell'accordo novativo del 26.11.2021; in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca della sospensione e la prosecuzione dell'espropriazione per inadempimento del creditore all'accordo del 26.11.2021; dichiarare l'illegittimità/inefficacia degli interventi successivi all'accordo novativo del 26.11.2021; in ogni caso, dichiarare l'improcedibilità del processo e la sua estinzione, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari.

Attesa la domanda dell'opponente come articolata, si ritiene opportuno effettuare una breve disamina della figura della novazione al fine di un corretto inquadramento del caso che ci occupa.

La novazione è disciplinata dall'articolo 1230 c.c., rubricato "novazione oggettiva", che recita testualmente: "l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco".

Si ha novazione, quando si estingue un rapporto di obbligazione tra due parti (creditrice e debitrice) con conseguente nascita di un altro rapporto, che rispetto al precedente muta nel titolo o nell'oggetto. Per parlare di novazione, pertanto, è necessario che da entrambe le parti vi sia volontà esplicita di mutare l'obbligazione in essere, e perché essa si possa validamente configurare devono risultare espressamente alcuni elementi essenziali: la volontà (*animus novandi*); l'indicazione del nuovo titolo e del nuovo oggetto (*aliquid novi*); l'indicazione dell'obbligazione originale che si vuole mutare in quella nuova (*obligatio novanda*).

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nel ritenere che "la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni



giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione" (cfr. Cass. civile n. 27028 del 2022).

Con riguardo, poi, in particolare, all'accordo transattivo novativo, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione *"Deve essere qualificata novativa la transazione che determina la estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, cioè sorga dall'atto una obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. In tal caso, occorre accertare se le parti nel comporre l'originario rapporto litigioso abbiano inteso, o meno, addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione del precedente, nuove autonome situazioni. Mentre, invece, costituisce transazione semplice o altrimenti detta conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali"* (cfr. tra le altre, Cass. Civile n. 13717 del 2006 e Cass. Civile 1341/2022; nello stesso senso, Cassazione civile n. 7194/2019; Cassazione civile n. 5674/2020; Cassazione civile n. 7963/2020)

Ciò posto, pertanto, risulta necessario analizzare il contenuto della transazione al fine di accertare se la stessa abbia carattere novativo quale fatto estintivo sopravvenuto al titolo giudiziale.

Nel caso di specie, dall'accordo transattivo prodotto dalle parti, si rileva, testualmente, che: *le parti danno atto di aver raggiunto un accordo transattivo secondo quantità e modalità di pagamento come segue (...)*. E, non emerge, invece, dal dato letterale dell'accordo in questione, la volontà esplicita delle parti di mutare l'obbligazione in essere né di voler estinguere il precedente rapporto di obbligazione, in virtù della nascita di un nuovo rapporto obbligatorio differente nel titolo o nell'oggetto rispetto all'originario.



Inoltre, è opportuno precisare che, nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la cd. mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione cd. conservativa, significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel qual caso l'art. 1976 c.c. sancisce con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, l'irrisolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito) (cfr. tra le altre, Cass. Civile n. 1690 del 2006; Trib. Roma n. 14621/2020; Tribunale Torino n.4787/2021; Tribunale di Catanzaro n. T1341/20022).

Tanto premesso, l'accordo transattivo concluso tra le parti del presente giudizio di opposizione deve essere qualificato quale transazione conservativa e, come tale, non comporta l'estinzione dei titoli esecutivi posti alla base della presente procedura esecutiva (il cui contenuto è stato meramente modificato soltanto in ordine alla quantità e modalità di pagamento). Conseguentemente, il venir meno della transazione stessa comporta automaticamente la reviviscenza della situazione originaria.

Si è in presenza di transazione semplice o conservativa allorchè le parti apportano modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto in quanto affinché la transazione si configuri come novativa, occorre che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche.

Pertanto sulla scorta delle argomentazioni sopra delineate, il ricorso in opposizione formulato dall'odierna opponente risulta, ancorché sulla scorta di una valutazione finalizzata alla verifica dei presupposti di cui all'art. 624, co. 1

c.p.c., verosimilmente infondato, dovendosi, pertanto, rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione.



In punto di spese, queste seguono la soccombenza, e liquidate in dispositivo ai sensi del D.M n. 57/2022, secondo i valori prossimi ai medi, per la fase di studio, introduttiva stante l'attività difensiva effettivamente e sulla base dell'entità del credito azionato *in executivis* sulla base dello scaglione da euro 26.001 a euro 52,000.

P.Q.M.

Il G.E., dott.ssa Francesca Sicilia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2024,

1. RIGETTA l'istanza di sospensione *ex art.* 624 c.p.c., formulata da parte opponente nel ricorso in opposizione all'esecuzione, *ex art.* 615, comma 2, c.p.c.;
2. RIGETTA l'opposizione depositata in data 9.10.2023;
3. CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta costituita delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.800,00 oltre spese generali iva e cpa se dovuti, come per legge.
4. FISSA il termine perentorio di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente, previa iscrizione della causa a ruolo a cura della parte interessata e secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri, se previsti, ridotti della metà.

Si comunichi.

Salerno, 25.03.2024

Il Giudice dell'esecuzione dott.ssa
Francesca Sicilia

